

COMUNE DI VIDOR

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI

SERVIZI SOCIALI

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale -

Ai sensi della Legge n. 328/2000 e D.P.R. 03.05.2001 il comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento -

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Vidor esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616; con l'art. 9 della Legge 8 giugno 1990 n. 142; con l'art. 132, comma 1 del D.lgs 31.03.1998 n. 112; con l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 (come modificato dal D.lgs 3 maggio 2000) e al D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.

Art. 3 - Interventi e prestazioni -

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Vidor attiva:

1. un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
2. un servizio di assistenza domiciliare;
3. un'integrazione della retta di ricovero;
4. interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.

Art. 4 - Diritto alle prestazioni -

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuali ai sensi dell'art. 41 del T.U. 27.07.1998 n. 286.

Art. 5 - Criteri di accesso -

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiori fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a servizi specifici.

Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure disponibili.

Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 6 – Servizi disciplinati –

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 7 – Disponibilità dei servizi –

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o che ne richiedono l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare.

Art. 8 – Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali –

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 328/2000.

CAPO II

INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 9 – Presentazione Dichiarazione Sostitutiva Unica –

Ai fini dell'accesso alle prestazioni va presentata all'Ufficio Servizi Sociali la Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente necessaria per stabilire la compartecipazione dell'utente alle spese del servizio erogato.

Tale documentazione viene rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (Caaf) con cui il Comune di Vidor ha stipulato apposita convenzione.

L'elenco dei Caaf convenzionati è depositato, a disposizione, presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Qualora si verificassero situazioni di emergenza sociale o sanitaria e/o dalle caratteristiche familiari o del singolo particolari tali da ritenere inopportuna la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica si procederà all'attivazione del Servizio senza la conoscenza dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 10 – Destinatari –

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti da nel Comune di Vidor che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate all'art.11 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

La prestazione economica deve assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 11 – Elementi delimitanti lo stato di bisogno –

Il Comune di Vidor attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 12 – Tipologia degli interventi di sostegno economico –

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

- a) integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica temporanea;
- c) interventi economici straordinari;
- d) contributi a titolo di anticipazione.

Art. 12 a) – Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa -

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui al secondo comma del presente articolo.

2. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Vidor assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di Euro 6.000,00 da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

3. Possono usufruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Vidor, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 2;
 - b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo ai fini ICI, non può eccedere la soglia di Euro 82.500,00 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima;
 - c) titolarità, alla data della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a Euro 8.000,00.
4. Il Comune di Vidor concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;
- b) il "buono", consistente in vantaggi di natura economica

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

5. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.

6. Di norma, gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando le formule di seguito specificate:

ISEE M.V. - ISEE N.F. = CONTRIBUTO PRESUNTO

REDDITI ESENTI ISEE

CONTRIBUTO DA EROGARE = CONTRIBUTO PRESUNTO

PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA

dove:

- per ISEE M.V. deve intendersi il valore economico per il min. vitale indicato al comma 2;
- per ISEE N.F. deve intendersi il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente così come determinato dal Capo II del presente Regolamento;
- per Redditi esenti ISEE debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEP;
- per PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA si intende il valore, così denominato, contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica indicante il rapporto tra la situazione economica e il numero delle persone che compongono il nucleo familiare.

Art. 12 b) - Assistenza economica temporanea -

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i residenti, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale di cui al precedente articolo 12 a), privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 82.500,00, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima e titolari, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 8.000,00=, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico, nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno;
- nuclei familiari un cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo anno di detenzione o nell'anno successivo ad essa;
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, è quantificato sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 dell'art. 12 a) del presente Regolamento.

4. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

Art. 12 c) - Interventi economici straordinari -

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di emergenza, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari, valutati dall'Assistente Sociale, della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

2. Il Comune di Vidor assume, quale limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo ISEE annuo di € 6.000,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

3. Il Comune di Vidor, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito individuato al precedente comma le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
- b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
- c) l' "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

I soggetti destinatari del contributo devono essere privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 82.500,00, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima e titolari, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 8.000,00.

Art. 12 d) - Contributi a titolo di anticipazione -

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale di cui al precedente articolo 12 a); che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

La concessione di tale contributo è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di un impegno alla restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda -

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

La domanda, redatta su apposito modello, va presentata corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal D. Lgs 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal D. Lgs 3.05.2000, n. 130.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 14 - Istruttoria della domanda -

La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

L'assistente sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

Sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, previa acquisizione parere favorevole della Commissione Assistenza, e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio, provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte erogazioni d'urgenza.

Art. 15 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti -

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 16 - Ricorsi -

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

CAPO IV

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17 - Obiettivi.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) è un servizio sociale unitario e globale, che ha il fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, di mantenere, o gradualmente recuperare, l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

2. Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona,
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

3. Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali lo stesso deve cessare (ad eccezione dei casi in cui i soggetti destinatari siano anziani e si presentino bisogni che richiedano interventi prolungati nel tempo, che assumono il carattere di stabilità).

Art. 18 - Destinatari -

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 Lett. h L.R. 55/1982).

Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.

2. I destinatari possono essere:

autosufficienti: chi è in grado di gestire da solo, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e gode prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;

parzialmente autosufficienti: chi sa gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presenta delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno;

non autosufficienti: chi non è assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposto all'eventualità di un ricovero.

Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- anziani (oltre i 60 anni);
- nuclei familiari con minori a rischio (0 - 18 anni);
- minori affetti da handicap (0 - 18 anni);

- inabili (affetti da handicap 18 - 60 anni);
- altri (malati psichici, alcoolisti, ecc. 18 - 60 anni).

3. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare.

Art. 19 - Compiti e prestazioni -

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono:

a) relative alla persona:

- igiene e cura personale;
- fornitura a domicilio dei pasti;
- aiuto nella preparazione dei pasti;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.)
- provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, istituti di ricovero, centri di riabilitazione;
- accompagnamento a visite mediche,
- trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione;

b) relative all'abitazione:

- aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche;

c) relative all'aiuto nella gestione familiare:

- aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
- aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente;

d) relative all'aspetto sanitario:

- assistenza per assunzione farmaci;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione quali, per esempio, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito;
- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza.

2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell' ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 20 - Organizzazione del servizio -

1. La Giunta Comunale determina gli obiettivi dello sviluppo del SAD sulla base delle esigenze della popolazione. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche tramite convenzioni.

L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate ad esso dall'amministrazione comunale.

2. L'équipe del SAD è composta dall'assistente sociale incaricata e da operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'assistente sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e dirige l'équipe degli operatori. L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 21 - Modalità di accesso al servizio -

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione all'assistente sociale presso il Servizio Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica. L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio-sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati.

Nei casi in cui l'intervento venga richiesto da terzi, l'assistente sociale dovrà informare la persona interessata, acquisendone il consenso.

Art. 22 - Criteri di ammissione e istruttoria -

1. L'assistente sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

- situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;

- situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione.

Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso.

Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS (es. U.O.D.) secondo le modalità e i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete di cui al Piano di Zona, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata (ADIMED) e alle misure di sostegno agli assistiti (es. Progetto Anziano Fragile).

- situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente, dei familiari conviventi e, a discrezione dell'assistente sociale, dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile. A tal fine verranno considerati l'indicatore ISEE, la pensione di invalidità e i benefici L.R. 28/91.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- relazione dell'ass.soc. basata su visita domiciliare e/o colloqui con l'utente e la famiglia;

- certificato di invalidità civile e certificazione medica;

- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE nelle modalità indicate al comma 1, tagliando pensione di invalidità;

Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria il Responsabile del Servizio determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assistente Sociale con conseguente comunicazione alla Commissione Assistenza entro sessanta giorni dall'attivazione del Servizio.

Art. 23 - Lista d'attesa -

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

• situazione sociale e familiare:

- Persona che vive sola;
- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'utente;
- Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
- Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);
- Problemi di relazione con i figli o nipoti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
- Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;

• situazione sanitaria:

- Patologia che comporta un elevato carico assistenziale;

• situazione economica:

- ISEE dell'utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 4.000,00;

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva dell'assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 24 - Piano di Assistenza Individualizzato -

1. Al momento dell'attivazione del servizio, e sulla base delle risultanze dell'istruttoria in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi, l'assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI). Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

2. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 25 - Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato -

1. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.
2. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente.
3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.
4. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 26 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio - Quote di contribuzione -

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.
2. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione L.S.E.E. annuale, calcolata secondo i criteri di cui al Capo II del presente regolamento, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito o degli obbligati agli alimenti inferiore ad € 6.000,00. In presenza di una situazione ISEE superiore, si prevede una contribuzione in proporzione alla situazione I.S.E.E. come sotto determinata, secondo le percentuali e gli scaglioni di cui alla tabella seguente.

La condizione ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della tabella è data da:

$$\text{ISEE SAD} = \text{ISEE N.F}^1 + (\text{REDDITI ESENTI ISEE} / \text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA})$$

SITUAZIONE L.S.E.E. SAD	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
€ 6.000,00	10%
€ 6.500,00	20%
€ 7.500,00	30%
€ 8.000,00	40%
€ 8.500,00	50 %
€ 9.000,00	60%
€ 9.500,00	70%
€ 10.000,00	80%
€ 10.500,00	90%
€ 11.500,00	100%

All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta comunale.

2. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE} = (\% \text{ DI CONTRIBUZIONE}) \times (\text{COSTO ORARIO DEL SERVIZIO}) \times (\text{N. ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE})$$

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: costo orario netto di un addetto all'assistenza (4° qualifica funzionale) effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato.

N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

CAPO V

INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 27 - Inserimento delle persone in stato di bisogno -

Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale cui fruisce.

Art. 28 - Accertamento della situazione dei soggetti tenuti agli alimenti -

Qualora la persona richiedente sia sprovvista di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nell'ordine: coniuge, figli legittimi legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza gli ascendenti prossimi (nipoti) anche naturali, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani e unilaterali con precedenza dei primi.

La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla capacità contributiva.

Art. 29 - Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati -

Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\text{ISEE} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}} = \text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA}$$

Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, così come definito dal DPCM 221/1999 e successive modifiche, la determinazione delle loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE} + \text{REDDITI ESENTI ISE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}} = \text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA}$$

I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura della seguente formula:

$$(\text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA} - \text{MINIMO VITALE}) * 80\%$$

Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati e che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 30 - Recupero e rivalse -

Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

- a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
- b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui all'art. 591 Codice Penale (abbandono di persone minori o incapaci).

Si deve sempre esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 Codice Civile prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto.

Art. 31 - Casi particolari -

Qualora gli istituti di ricovero condizionino l'ammissione degli utenti al rilascio di formale impegnativa di spesa da parte di una Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla disponibilità e dalle capacità economiche della famiglia d'origine del ricoverando, sarà necessario provvedere all'acquisizione di idoneo atto di obbligazione solidale (sottoscritto dal ricoverando o dai civilmente obbligati dello stesso) con il quale si impegnano formalmente alla copertura delle spese di inserimento, utilizzando anche, se necessario, il patrimonio dell'utente in proprietà alla data della sottoscrizione dell'atto di obbligazione solidale.

In situazioni particolari, debitamente segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga degli articoli 29, 30, 31 del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Controlli –

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, definiti secondo i criteri e le modalità disciplinati con direttiva / regolamento, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 33 - Recuperi e rivalse -

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'erogazione del servizio.

Art. 34 - Interruzione dell'intervento assistenziale -

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, può essere immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.